



COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA DELLE AIUOLE E AREE LIMITROFE DI CIVICA PROPRIETA' SITE IN VIA CORONATA

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede degli uffici municipali situati in Via Sestri 34 in esecuzione della determinazione dirigenziale numero 22019-306.0.0.-28 del 28/02/2019 che ha approvato il patto di collaborazione

**TRA
II COMUNE DI GENOVA**

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato da: Dott.ssa Rosanna Garassino, nella sua qualità di Direttore del Municipio VI Medio Ponente in virtù del provvedimento sindacale numero 230 del 28.06.2018 ed ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Segretario Generale del Municipio VI Medio Ponente presso la sede suddetta, di seguito denominato "Municipio";

E

Il Sig. _____, nato a _____, residente a _____
in qualità di Presidente e rappresentante dell'Associazione "Amici di Coronata", di seguito denominato "Proponente";

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");
- che il Comune di Genova ha individuato, con provvedimento determinazione dirigenziale numero 100.0.0.- 2 del 26/01/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24/11/2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;

- che il Comune di Genova ha individuato quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione la Dirigente Dott.ssa Rosanna Garassino con provvedimento numero 230 del 28.06.2018;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi che qualificano la convivenza civile;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

CONSIDERATO

- che il Proponente, già il 19/02/2009, a nome e per conto dell'allora Comitato "Amici di Coronata", ha sottoscritto una convenzione con il Municipio VI Medio Ponente per l'esecuzione di interventi di volontariato in via Coronata dal civ. 38 al civ. 86;
- che le prestazioni comprendevano: la pulizia dell'area e delle strutture ricomprese, piccoli interventi di manutenzione del verde e non solo, con l'esclusione delle alberature, il tutto preventivamente concordato con gli Uffici Municipali;
- che il Municipio ha fornito, nel corso degli anni, per l'esecuzione degli interventi di cui sopra, attrezzature di tipo amatoriale e materiali di consumo, secondo la necessità e compatibilmente con le risorse disponibili;
- che in data 20/02/2019 è pervenuta Proposta di Patto di Collaborazione per la cura delle aiuole ed aree limitrofe site in via Coronata;
- che il Municipio con atto della Giunta n. 3 del 20/02/2019 ritiene opportuno proseguire la collaborazione attraverso il presente Patto con l'Associazione "Amici di Coronata", formalmente costituitasi e rappresentata dal Proponente;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi degli artt. 7 e 8 dello regolamento medesimo. L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente:
cura delle aiuole e aree limitrofe di Civica Proprietà ubicate in via Coronata

ART. 2 - OBIETTIVI DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione. La fase di coprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono: il mantenimento decoroso del quartiere anche attraverso un monitoraggio, che ne prevenga il degrado, nonché stimolare la partecipazione dei cittadini ad aver cura del bene comune;

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari

opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento

Pertanto:

il Municipio si impegna a:

- dotare, tramite la propria Area Tecnica, il proponente di quanto necessario a svolgere l'attività proposta, fornendo materiale di consumo e attrezzatura di tipo amatoriale secondo necessità e compatibilmente con le risorse disponibili
- consentire l'utilizzo di un locale ad uso magazzino sito nei fondi del civ. 68 di via Coronata senza numero civico come punto d'appoggio per il deposito di materiale non pericoloso per la salute e l'incolumità pubblica;

Il Proponente, a nome e per conto dell'Associazione, si impegna a:

- presentare un "progetto" che descriva l'ambito ed i lavori proposti, nonché la distinta dei materiali di cui si chiede la fornitura, in quanto ogni attività deve essere preventivamente concordata e autorizzata dal Municipio;
- indicare anticipatamente, di volta in volta, quali interventi manutentivi l'Associazione intenda eseguire, presentando un elenco delle persone impegnate nei lavori, se differente dall'elenco presentato allegato alla proposta e un programma temporale dove risulti specificato l'oggetto dell'intervento, la sua collocazione e la richiesta del materiale necessario;
- far eseguire gli interventi, una volta autorizzati e concordati con l'Area Tecnica, in piena e assoluta autonomia oltre a comunicare la data presunta di inizio e fine lavori;
- utilizzare il locale esclusivamente come punto di appoggio strumentale all'attività dell'Associazione prevista nel presente patto e provvedere alla sua manutenzione ordinaria

ART. 4 - MODALITA' DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del presente patto sono le seguenti:

L'attività svolta contribuisce al mantenimento decoroso di un quartiere molto popolato oltre a stimolare la partecipazione dei cittadini ad aver cura del bene comune;

ART. 5 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Il Municipio ed il Proponente concordano di dotarsi di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione attraverso un confronto periodico tra il proponente e personale dell'Area tecnica all'uopo delegato.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ

Il proponente si impegna a far conoscere ai componenti dell'Associazione da lui rappresentata il contenuto del presente patto, a rispettarlo e a farlo rispettare;

Il proponente, per l'attuazione delle attività di cui all'art.2, si impegna ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi.

ART. 7 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sarà operativa la polizza assicurativa di "Responsabilità Civile Verso Terzi" del Comune di Genova.

E' inoltre operante la polizza "Infortuni" stipulata dal Comune di Genova, che prevede il limite di età non superiore agli 80 anni per la validità della garanzie assicurative.

La copertura assicurativa non è operante per i volontari dell'Associazione rappresentata dal proponente se ritenuti direttamente responsabili di danni derivanti a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

Il proponente è responsabile di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme o incauta realizzazione degli interventi concordati.

ART. 8 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite incontri di verifica.

Il proponente autorizza la pubblicazione del Patto sulla Piattaforma del Comune di Genova dedicata all'Amministrazione Condivisa.

ART. 9 - FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Municipio, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso: la fornitura di materiale di consumo e attrezzatura di tipo amatoriale secondo necessità e compatibilmente con le risorse disponibili, nonché la messa a disposizione di un locale ad uso magazzino sito nei fondi del civ. 68 di via Coronata senza numero civico come punto di appoggio per il deposito di materiale non pericoloso per la salute e l'incolumità pubblica;

ART. 10 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 11 - SANZIONI E RIVALSA

L'inosservanza delle clausole concordate comporta la risoluzione del patto.

ART. 12 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha validità di un anno a partire dalla sottoscrizione e rinnovabile non tacitamente. È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto. Il Municipio, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 13 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Data

Il Segretario Generale del Municipio
Dott.ssa Rosanna Garassino

Il Proponente